



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Prevenzione e Promozione della Salute  
nei Luoghi di Vita e di Lavoro  
Il Dirigente

Regione Marche



## **Infezione da SARS-CoV-2 - Gestione dei Contatti di caso in ambito scolastico**

Per la gestione dei contatti stretti in ambito scolastico di caso di infezione da SARS-CoV-2 non sono attualmente in vigore disposizioni specifiche per l'ambito scolastico e sono pertanto tuttora vigenti ed applicabili le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022, che sul punto rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022 “*Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19*”.

Per l'individuazione del Contatto Stretto del caso positivo intervenuto nell'ambito scolastico, in base al combinato disposto tra la definizione generale di Contatto stretto di cui alla Circolare Ministeriale n. 18584 del 29/05/2020 e quella specifica per l'ambito scolastico di cui alla Circolare congiunta Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione n. 50079 del 03/11/2021, sono tali i bambini/alunni/docenti che hanno frequentato/svolto attività in presenza nella stessa sezione/classe del caso positivo (minore, docente o personale scolastico) nell'arco di tempo che va dalle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone per i casi asintomatici o nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi, fino al momento della diagnosi e isolamento del caso positivo.

Pertanto, in caso di contatto stretto intervenuto in ambito scolastico risulteranno applicabili le seguenti misure didattiche e sanitarie:

### **Per la scuola dell'infanzia e asili nido:**

- L'attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti (minori, docenti e personale scolastico), tranne che per il soggetto positivo al COVID-19, **ma con l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 SOLO da parte dei docenti e del personale scolastico, per un periodo di 10 giorni dall'ultimo giorno di presenza nella sezione del caso positivo.**
- Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifesteranno sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-Cov-2, risulta raccomandata l'esecuzione immediata di un test molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo andrà ripetuto, se sono ancora presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. - Concluso il periodo di 10 giorni di auto sorveglianza decadrà l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 per i docenti e per gli operatori scolastici. Tale obbligo verrà ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi.

### **Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:**

- L'attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti (alunni, docenti e personale scolastico), tranne che per il soggetto positivo al COVID-19, **ma con l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni della stessa classe (con più di 6 anni), dei docenti e del personale scolastico, per un periodo di 10 giorni dall'ultimo giorno di presenza nella sezione del caso positivo.**
- Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifesteranno sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-Cov-2, risulta raccomandata l'esecuzione immediata di un tampone molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo andrà ripetuto, se sono ancora presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. - Concluso il periodo di 10 giorni di auto sorveglianza decadrà l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 per gli alunni della classe, i docenti e per gli operatori scolastici. Tale obbligo verrà ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi.



**AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

*Settore Prevenzione e Promozione della Salute  
nei Luoghi di Vita e di Lavoro  
Il Dirigente*

**Regione Marche**



Le medesime misure andranno applicate al singolo alunno/docente quando lo stesso abbia avuto un contatto stretto in ambito extra-scolastico, rappresentando che in base alla Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 può definirsi “contatto stretto”:

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID[1]19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.